REGOLAMENTO (CEE) N. 699/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2035/86 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, gli importi compensativi applicabili ai prodotti trasformati a base di pomodori e stabilisce le relative modalità particolari di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 118, paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 304, paragrafo 3, lettera a),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2035/86 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2405/86 [2], ha stabilito norme particolari per l'applicazione degli importi compensativi monetari per i prodotti trasformati a base di pomodori; che le restituzioni all'esportazione si applicano a partire dal 13 febbraio 1987 a taluni prodotti trasformati a base di pomodori a norma del regolamento (CEE) n. 444/87 della Commissione [3]; che l'importo della restituzione all'esportazione, all'atto dell'esportazione dovrebbe essere pareggiato con l'importo compensativo monetario; che tale procedura è già stata prevista dal regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [4] per quanto riguarda gli importi compensativi monetari; che pertanto è opportuno rendere tale procedura applicabile anche agli importi compensativi monetari relativi ai prodotti a base di pomodori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2035/86 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 5*

1. Le restituzioni all'esportazione applicabili ai prodotti figuranti nell'allegato esportati dalla Spagna e dal Portogallo in paesi terzi devono essere dedotte dall'importo compensativo applicabile.

L'importo corrispondente alla riduzione dell'importo compensativo monetario è garantito, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di esportazione, da una cauzione costituita a tal fine.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione [1].

2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento ed esportati dalla Spagna e dal Portogallo si applicano le disposizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77.

---

[1] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 13 febbraio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 54.
[2] GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 25.
[3] GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 37.
[4] GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.